

Data invio: venerdì 28 aprile 2006 13.26

Oggetto: Decreto flussi 2006 - Invio domande digitalizzate da Poste Italiane - Precisazioni
Come verificabile da codesti Sportelli Unici mediante l'applicativo informatico in uso, le domande per il decreto flussi 2006, digitalizzate dal CSA di Poste Italiane, stanno quotidianamente affluendo a codesti Sportelli. Al riguardo, anche al fine di rispondere ai quesiti e alle segnalazioni che pervengono da diverse Prefetture, si precisa quanto segue.

1. Con l'apertura delle linee di collegamento Poste-CED Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, sono cominciate ad affluire agli Sportelli Unici, oltre alle domande digitalizzate, anche alcune schede riepilogative e, in qualche caso, elenchi di pratiche ordinati cronologicamente. Si precisa, al riguardo, che **tali elenchi finora pervenuti sono provvisori e non devono essere tenuti in considerazione ai fini del rilascio dei nulla osta**. A breve, appena completata l'attività di scansione delle domande da parte del CSA, verranno stilate graduatorie definitive che saranno fornite a codesti Sportelli con l'evidenza del caso, come stabilito nella circolare n. 1 del 9.2.2006, par. 1.1, punto 5.
2. Una percentuale delle domande digitalizzate, finora inviate a codesti Sportelli, presenta una **carenza di dati** che non ne consente l'immediata trattazione, obbligando gli operatori ad attendere il cartaceo per l'inserimento delle necessarie integrazioni. In proposito, si comunica che si stanno opportunamente approfondendo le cause della lamentata incompletezza per verificare se dipenda eventualmente da scorrettezza nella compilazione dei moduli delle domande.
3. Il DPR n. 334/2004, art. 30-bis, comma 7 prevede la competenza al rilascio del nulla osta in capo allo Sportello Unico del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Qualora lo **Sportello ricevente** non sia anche quello competente (nel caso in cui la domanda di nulla osta sia stata inviata allo Sportello del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa) **deve avviare, comunque, l'iter procedimentale** richiedendo telematicamente, dopo la verifica anagrafica della domanda stessa, il parere della Questura competente. Tale parere, come specificato alle pagg. 9 e 33 del Manuale utente - vol. 1, consultabile nel sito SU1, verrà trasmesso allo Sportello competente che da quel momento visualizzerà la domanda. Di conseguenza, la medesima domanda non sarà più visualizzabile dallo Sportello ricevente di cui sopra.

4. In attesa che vengano rese disponibili le maschere per la trattazione informatica delle **conversioni dei permessi di soggiorno**, le relative pratiche possono essere trattate e definite sulla base del solo cartaceo, anche per evitare i problemi connessi con la scadenza dei permessi di soggiorno posseduti dai richiedenti.

In relazione alle domande di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) - che, come noto, sono state spedite con la medesima decorrenza delle domande di nulla osta (A-dom, B-sub, C-stag) ma con diverso sistema di accettazione postale - si precisa che, poiché il loro accoglimento è subordinato alla verifica della sussistenza delle quote generali per lavoro subordinato (v. pag. 6 della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2006 del 7.3.2006), le relative domande devono essere collocate nella graduatoria del lavoro subordinato (v. sopra, punto 1) in coda alle domande di nulla osta che abbiano la stessa ora e lo stesso minuto.

5. Dal 21 aprile scorso è **funzionante il collegamento con il Ministero degli Affari Esteri**. Le domande definite con nulla osta, affinché vengano prese in carico dal sistema, devono trovarsi nello stato di "nulla osta consegnato". Si raccomanda pertanto di verificare che le pratiche pronte siano in tale stato per consentire il successivo passaggio al menzionato Ministero e che il campo relativo al Consolato sia compilato coerentemente mediante la scelta della Rappresentanza competente dal menu a tendina disponibile nell'applicativo.

6. La **verifica tardiva** di eventuali **errori anagrafici** dopo l'emanazione del nulla osta richiede l'annullamento dello stesso e la reiterazione del procedimento per quanto riguarda la richiesta di parere della Questura. Al riguardo, poiché il sistema di comunicazione tra SUI e CEN di Napoli non consente di reinviare al CEN i dati anagrafici della domanda quando questa sia già stata inviata, si precisa che, nel caso in esame, si renderà necessario copiare la domanda, modificare i dati sulla copia e attivare l'operazione di rigetto della pratica nella funzionalità di consegna del Nulla Osta per la domanda originaria. Ciò attiverà le conseguenti comunicazioni alle altre Amministrazioni interessate ai fini dell'annullamento delle operazioni di loro competenza (prenotazione quota, attribuzione codice fiscale provvisorio). La domanda copiata e modificata sarà, di conseguenza, trattata fino alla sua completa definizione.

7. Sono pervenute direttamente ad alcuni Sportelli Unici - senza passare dal CSA di Poste - **domande** di nulla osta relative al decreto flussi 2006 compilate **su moduli scaricati da internet** o contenute in **buste diverse** da quelle distribuite con i kit di Poste. Tali domande sono da ritenersi ricevibili qualora sia possibile verificare in modo certo (anche eventualmente in collaborazione con gli uffici postali locali, mediante il controllo dei relativi cedolini delle raccomandate/assicurate) il rispetto delle prescritte data e ora dell'accettazione. In tal caso, si prega di inoltrare le domande in questione al CSA di Poste ai fini della loro scansione e immissione nel sistema SUI.

Marchione - Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione